



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)  
Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

Carapelle, 15/04/2025

Al Personale docente a tempo determinato

Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web

Circ. n. 308

**OGGETTO: Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato: supplenti temporanei e supplenti fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025)**

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;


**VISTA** la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

**VISTA** la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

**VISTO** l'art. 35 comma 2 del CCNL 2019/2021;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

**VISTA** la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPrensIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)  
Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

**VISTA** la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

**CONSIDERATO** che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

**VISTA** l'ordinanza n. 16715/2024 della CORTE DI CASSAZIONE che stabilisce che i **docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico**, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

**CONSIDERATO** il calendario scolastico regionale per l'a.s. 2024/2025, delibera n. 579 del 6/05/2024;

**DATO ATTO** che il calendario proposto dalla Regione Puglia è così formulato:

Inizio attività didattica: martedì 16 settembre 2024.

Fine attività didattica: 7 giugno 2025; scuola dell'infanzia lunedì 30 giugno 2025.


Sospensione delle lezioni: Oltre alle domeniche nell'anno scolastico 2024/2025 sono considerati festivi: 1° novembre 2024; 8 dicembre; 25 dicembre Natale; 26 dicembre Santo Stefano; 1° gennaio 2025 Capodanno; 6 gennaio, Epifania; 20 aprile Pasqua; 21 aprile, Lunedì dell'Angelo; 25 aprile, Festa della Liberazione; 1° maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica; Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione).

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, mentre quelle pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.

Ponte regionale: 02 novembre 2024 e 26 aprile 2025.

Recupero giorni per anticipo delle attività didattiche deliberato dagli OO.CC: 03, 04, 05 marzo 2025.

**VISTA** la Delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del 27/06/2024 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2024/25;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)  
Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

**VISTA** la Delibera del Collegio dei docenti n. 43 del 27/06/2024 con cui sono stati proposti n. 3 giorni d'anticipo d'inizio delle attività didattiche al 12 settembre 2024;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

### **INVITA**

i docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Sulla base della nota MIM n. 75233 del 27 marzo 2025 e successiva nota USR-PUGLIA n. 26392 dell'8 aprile 2025, inerente la tematica di cui all'oggetto, il datore di lavoro ha l'onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite.

Da quanto sopra deriva che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie **«se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva»** (Cass., ordinanza n. 16715/2024).

In definitiva, secondo la Cassazione, il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Pertanto la richiesta di ferie deve essere formulata dal lavoratore tramite apposito modello (allegato alla presente e disponibile sul sito) e consegnata in segreteria o inviata all'indirizzo [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it).

Il Dirigente scolastico  
**prof. Pasquale MOREA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993